

RG 587/ 2017

Tribunale di Mantova
VERBALE D'UDIENZA

████████████████████ con l'avv. STRULLATO ARTURO

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)
con l'avvocato ██

Successivamente oggi 08/05/2018 sono comparsi la ricorrente e i procuratori delle parti che discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni.

██
██
██
██
██
██

Il Giudice si ritira in camera di consiglio

Alle ore 12,34 , terminata la camera di consiglio, il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione



R.G. 587/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA**

nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 8.5.2018

visto l'art. 429 c.p.c.

ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data 13.11.2017

da

██████████ con il patrocinio dell'avv. dom. A . Strullato

RICORRENTE

CONTRO

MIUR assistito e rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dalla ██████████

RESISTENTE

CONCLUSIONI

PER LA PARTE RICORRENTE

Annulare per i motivi e le causali sopra esposte i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, comminati dal Dirigente Scolastico dell'I.C. di ██████████ alla Sig.ra ██████████

██████████
██████████
- Per l'effetto condannare il MIUR, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al versamento alla Sig.ra ██████████ della somma di € ██████████1 o il diverso importo ritenuto di giustizia per i motivi e le causali sopra esposte;

- Annulare gli effetti delle sospensioni da servizio previsti dall'art.79, comma 1, lettera b) CCNL 2006/2009 (sospensione del passaggio alla posizione stipendiale superiore)



In via subordinata

- Nell'ipotesi di mancato annullamento delle sanzioni per vizi formali, dichiarare in ogni caso l'illegittimità dei provvedimenti adottati dal Dirigente Scolastico dell'I.C. di [REDACTED] per le motivazioni di merito dedotte, prot. Ris. n. 2207 del 14.02.2017, n. 2257 del 28.03.2017, n. 2258 del 28.03.2017, n. 2338 del 30.06.2017, 2347 del 9.08.2017;

Per l'effetto condannare il MIUR, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al versamento alla Sig.ra [REDACTED] della somma di € [REDACTED] o il diverso importo ritenuto di giustizia per i motivi e le causali sopra esposte;

- Annullare gli effetti delle sospensioni da servizio previsti dall'art.79, comma 1, lettera b) CCNL 2006/2009 (sospensione del passaggio alla posizione stipendiale superiore)

In ogni caso

Condannare il MIUR al pagamento delle competenze professionali,

PER LA PARTE CONVENUTA

a- rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4, della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20⁰/0 degli onorari di avvocato ivi previsti, ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventualmente di applicare.

- Nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di poter accogliere le doglianze del reclamante, si chiede - tenuto conto della complessità delle questioni oggetto di gravame - che le spese predette siano compensate.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 13.11.2017 [REDACTED] conveniva avanti al Tribunale di Mantova il MIUR per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe

Il procuratore del ricorrente esponeva che a Sig.ra [REDACTED] è docente di scuola primaria dal 1.09.2000 presso l'Istituto Comprensivo di [REDACTED] ed è sempre stata stimata dai colleghi, dai genitori e da tutti i dirigenti scolastici che si sono succeduti al vertice della scuola ; che con decorrenza dall'anno scolastico [REDACTED] veniva nominata dall'Ufficio Territoriale di Mantova quale Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo la [REDACTED] [REDACTED], per il triennio [REDACTED] e poco dopo la nomina della nuova dirigente si manifestavano i primi scontri verbali con la ricorrente che culminavano durante tutto l'a.s. 2016/2017 in 5 procedimenti disciplinari conclusi con l'irrogazione di un provvedimento di sospensione dall'insegnamento (tre per un giorno e due per due giorni)



Descriveva nel dettaglio le singole contestazioni disciplinari, le giustificazioni addotte dall'insegnante e indicava le sanzioni irrogate,

Eccepiva preliminarmente la illegittimità di tutte le sanzioni irrogate per carenza del potere disciplinare in capo alla dirigente scolastica e contestava nel merito la fondatezza di tutti gli addebiti con ampie e argomentate motivazioni in fatto e in diritto

Concludeva come sopra riportato .

Si costituiva ritualmente il MIUR contestando la fondatezza del ricorso

Il funzionario del MIUR ,dopo aver invocato le regole del procedimento disciplinare contestava l'eccezione di nullità della sanzioni con ampie e motivate argomentazioni giuridiche

Deduceva nel merito la piena legittimità dei procedimenti disciplinari sottolineando la fondatezza degli addebiti , la esaustiva motivazione dei provvedimenti irrogati e la piena osservanza del principio di proporzionalità.

Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe .

La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .

Il ricorso è fondato e merita accoglimento

I fatti di causa sono pacifici .

L'Amministrazione convenuta ha promosso cinque procedimenti disciplinari a carico della ricorrente che si sono tutti conclusi con l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio (tre per un giorno e due per due giorni) . L'eccezione di "incompetenza" della dirigente ad irrogare detta tipologia di sanzione appare fondata .

Come sostenuto da un orientamento giurisprudenziale pienamente condivisibile (cfr fra le tante Trib. Pavia, sent. n. 221/2016; Trib. di Torino sent. n. 1434/2013, Trib. Di Lodi, sent. n. 252/2015), in base all'art. 91 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 applicato al rapporto di lavoro per cui è causa *"Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo /, Capo IV della parte III del d.lgs. 297/1994 "*.

L'art. 492 d. lgs. 297/94 prevede : "Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.

1. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte



le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
- c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
- d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- e) la destituzione.

2. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri. *L'art. 93 CCNL prevede invece per il personale ATA le seguenti sanzioni disciplinari: "a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa fino a quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso".* L'art. 55 bis D.Lgs, n. 165/2001 prevede inoltre che: " Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo

Ai sensi dell'art. 55 bis del T.U. sul pubblico impiego quindi, la competenza del dirigente scolastico è limitata alle infrazioni di minore gravità per le quali è prevista l'irrogazione di una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.

Per il personale docente, a differenza di quanto disposto per il personale ATA, non è prevista la sanzione della sospensione sino a dieci giorni in quanto l'art. 492 d.lgs. 297/94 prevede la sanzione interdittiva minima della "sospensione dall'insegnamento fino a un mese"; previsione che radica la competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione scolastica individuato ai sensi del comma 4 dell'art. 55 bis citato, con applicazione delle norme procedurali ivi previste e di termini pari al doppio di quelli stabiliti dal comma 2.

Poiché nella fattispecie concreta, per tutte le infrazioni contestate è prevista l'irrogabilità della sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese e, poiché, ai sensi del richiamato art. 55 bis co.1 del d.lgs. 165/2001, secondo periodo, per infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate al primo periodo e quindi più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, trova applicazione la disposizione del comma 4, va ravvisata la dedotta incompetenza del



dirigente scolastico tanto per la contestazione dell'addebito, quanto per l'irrogazione della sanzione.

Come già affermato dalla Corte d'appello di Torino, *"il dirigente scolastico, al fine della valutazione della propria competenza, deve pertanto limitarsi a inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista"* per cui non è sostenibile l'assunto secondo cui, invece, la competenza debba essere determinata sulla base di una valutazione ex ante, rimessa al responsabile della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto erogabile tra il minimo e il massimo previsti. Ciò in quanto *"tale interpretazione, oltre che contrastare con il chiaro disposto normativo, introduce peraltro una valutazione soggettiva estranea al dettato normativo nella fase di individuazione dell'organo disciplinare competente e propria della fase di applicazione in concreto della sanzione all'esito del procedimento disciplinare (cfr sentenza . 1079/2013)*

Di conseguenza le sanzioni disciplinari irrogata alla ricorrente da organo incompetente devono essere annullate con ogni conseguenziale effetto della sanzione per motivi formali rende superfluo valutare gli ulteriori motivi del ricorso inerenti la sussistenza degli addebiti sanzionati e la proporzionalità della sanzione.

Le spese di lite non seguono la soccombenza per il contrasto giurisprudenziale esistente in materia (cfr. sentenza Corte d'Appello di Ancona n.366/2016 in atti)

P. Q. M.

definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, comminati dal Dirigente Scolastico dell'I.C. di [REDACTED] alla Sig.ra [REDACTED] prot. Ris. [REDACTED]

condanna il MIUR, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al versamento alla Sig.ra [REDACTED] della somma di € [REDACTED]

- dichiara che le sanzioni annullate non possono essere considerate agli effetti di cui all'art.79, comma 1, lettera b) CCNL 2006/2009 ;

dichiara compensate fra le parti le spese di lite

Così deciso in Mantova, l'8.5.2018



Il giudice

Dott. Simona Gerola



